



**IPOTESI DI
CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE INTEGRATIVO 2024 PER IL
PERSONALE DELL'AREA MEDICA**

sottoscritto il 10 febbraio 2025 in Roma

In data 10 febbraio 2025 le delegazioni sottoscrivono la seguente ipotesi di CCNI 2024 per il personale dell'Area medica:

PER L'INPS

Il Presidente o suo delegato

Il Direttore generale o suo delegato

Il Direttore Centrale Risorse Umane

Il Direttore Centrale Pianificazione e Controllo di gestione

Il Direttore Centrale Formazione e Accademia INPS

Il Direttore Regionale Toscana

Il Direttore Centrale Organizzazione

Il Direttore Regionale Calabria

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FP CGIL

CISL FP

UIL PA

DIRSTAT FIALP UNSA

FEMEPA

ANMI ASSOMED SIVEMP FPM

RSA FLEPAR

CIDA FC

UNADIS

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Campo di applicazione e durata

1. Il presente contratto collettivo nazionale integrativo si applica a tutto il personale dell'area medica dell'INPS con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in attuazione delle disposizioni di cui alla sezione "professionisti" del CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni centrali triennio 2019-2021, sottoscritto il 16 novembre 2023 (di seguito CCNL 2019-2021).
2. Il presente CCNI attiene alla ripartizione del Fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2024.

TITOLO II FONDO PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA

Articolo 2 Fondo per la retribuzione accessoriosa dei medici

1. Il Fondo per la retribuzione accessoriosa del personale dell'area medica, nel rispetto della disposizione contenuta nell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, è costituito ai sensi dell'art. 97 del CCNL dell'Area Funzioni centrali triennio 2016 – 2018 e dell'art. 61 del CCNL 2019-2021, tenuto conto dell'art. 11, comma 1, lettera a) del D. l. n. 135 del 14 dicembre 2018, convertito nella l. n. 12 dell'11 febbraio 2019.
2. Il fondo per la retribuzione accessoriosa ammonta per l'anno 2024 ad € **34.237.875,68** ed è ripartito in base ai criteri di seguito individuati.

TITOLO III
MODALITA' DI RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO
ACCESSORIO

Articolo 3
Retribuzione di posizione

1. Le parti confermano in € 38.735,00, il valore massimo della retribuzione di posizione del personale medico di 2^a fascia di cui all'art. 31, comma 1, lett. a), del CCNL 1994/97 - biennio economico 1996/97.

Articolo 4
Indennità di posizione fissa e variabile, indennità di specificità medica e specifico
trattamento economico per il personale medico della 2^a fascia con incarico
quinquennale

1. Le parti convengono che nei confronti dei titolari di Unità Operative complesse medico legali provinciali con funzione di coordinamento regionale, nonché ai coordinatori delle UOC Regionali (Campania e Lazio) e ai coordinatori metropolitani (Roma e Napoli) siano corrisposte, a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico, le stesse indennità previste per i coordinatori centrali medico-legali e indicate in dettaglio negli allegati 1, 2, 3 e 4, a titolo di indennità di posizione fissa, variabile, specificità medica e di maggiorazione percentuale per i medici di 2^a fascia funzionale con incarico quinquennale.
2. Le parti convengono, altresì, che nei confronti dei titolari di Unità Operative complesse medico legali provinciali siano corrisposte, a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico, le indennità indicate in dettaglio negli allegati 1, 2, 3 e 4, a titolo di indennità di posizione fissa, variabile, specificità medica e di maggiorazione percentuale per i medici di 2^a fascia funzionale con incarico quinquennale.

Articolo 5

Indennità di posizione fissa e variabile, indennità di specificità medica per il personale medico della 1^a fascia funzionale e per il personale medico transitato dalla CRI

1. Le parti convengono che nei confronti del personale medico della 1^a fascia funzionale titolare di unità operativa semplice territoriale e funzionale, per il presidio delle residue competenze ex Enpals, ai sensi della circolare n. 81 del 14 maggio 2013, nonché del personale medico transitato dalla Croce Rossa Italiana (CRI) ai sensi del DM del 14 settembre 2015, siano corrisposte, le indennità di posizione fissa, variabile, di specificità medica indicate in dettaglio negli allegati 1, 2 e 3.

Articolo 6

Indennità di coordinatore generale

1. Le parti confermano in € 70.987,41 la misura dello specifico compenso annuo lordo da corrispondere, ai sensi del combinato disposto del punto 3 dell'art. 21 dell'Accordo attuativo dell'art. 94 del CCNL 94/97 relativo all'area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali e del punto 2 dell'art. 36 del CCNL per il biennio economico 1996/97, al Coordinatore generale dell'area medica per lo svolgimento dell'incarico per 12 mensilità.
2. È altresì confermata la misura del compenso annuo lordo pari al 3,5% di quello stabilito dal precedente comma, da corrispondere per 12 mensilità, al Coordinatore Centrale con funzioni vicarie del Coordinatore Generale.

Articolo 7

Retribuzione di risultato

1. La retribuzione di risultato per il personale medico, in applicazione dell'art. 50, comma 1, lettera f), del CCNL dell'Area Funzioni centrali triennio 2019-2021, è attribuita garantendo sia la selettività della corresponsione che la finalizzazione al miglioramento della produttività ed efficienza dei servizi.

2. Definiti gli obiettivi per l'anno di riferimento, la retribuzione di risultato è quindi attribuita per il 70% in relazione al diverso grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e per il 30% in relazione alla qualità della prestazione svolta sulla base dei criteri definiti nel sistema di valutazione e misurazione in uso nell'Ente nel periodo di riferimento ed alla presenza in servizio, considerando come tale il periodo feriale, le assenze obbligatorie per legge e le assenze per malattia o infortunio.
3. Le parti convengono che le risorse finanziarie relative alla retribuzione di risultato siano ripartite in base ai seguenti parametri:
 - a) COEFF. 100 al medico di prima fascia - componente di Commissioni Mediche Territoriali e ai medici di prima e seconda fascia provenienti dalla CRI;
 - b) COEFF. 115 al medico di seconda fascia - presidente di Commissione Medica Territoriale UOC; ai medici responsabili UOS e per il presidio ex Enpals, ai componenti/delegati CMS, ai medici delegati o responsabili ad interim di UOC e al personale medico inviato in missione per le attività di verifica per almeno 30 giorni all'anno;
 - c) COEFF. 145 al medico di seconda fascia CGML - presidente della Commissione Medica Superiore.
4. Ai sensi dell'articolo 19, commi 3-5 del CCNL Area funzioni centrali 2019-2021, per l'anno 2024, è attribuita una maggiorazione del 30% del valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato correlata alla valutazione di performance individuale, entro il limite massimo dell'1% del personale in servizio al 31 dicembre 2024, ai medici che abbiano riportato la più elevata valutazione della qualità della prestazione svolta di cui al comma 2. Il contingente di medici dell'1%, qualora risulti in numero non intero, viene arrotondato ad unità intera per eccesso. Qualora la valutazione dell'ultimo medico rientrante nel predetto contingente sia stata riportata anche da altri medici, la maggiorazione di risultato derivante dall'applicazione di quanto previsto al precedente alinea, sarà attribuita al medico che avrà conseguito la massima valutazione individuale nei cinque anni precedenti, compreso l'anno di riferimento del presente CCNI. In caso di ulteriore parità, la maggiorazione sarà attribuita in funzione della maggiore anzianità di inquadramento nell'Area medica e, a seguire, della minore età.

5. Le somme non utilizzate per la retribuzione di risultato sono ripartite, in proporzione a quelle già corrisposte, ai medici che abbiano ottenuto un grado di realizzazione di almeno il 90% degli obiettivi di risultato ed il 95% del valore percentuale relativo alla qualità della prestazione.
6. Nell'ambito delle risorse destinate all'erogazione della retribuzione di risultato, è stanziato un budget di euro 5.330.659.67 per i risultati conseguiti dai medici previdenziali nella realizzazione dei progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 88/89, individuati per l'anno 2024 sulla base dei criteri definiti nel sistema di valutazione e misurazione già in uso nell'Ente.

Articolo 8

Verifica della performance e retribuzione di risultato

1. Le parti confermano per l'anno 2024 le modalità di erogazione della retribuzione di risultato previste all'art. 7, comma 7 e all'art. 8, del CCNI 2022, sottoscritto il 10 gennaio 2024.

Articolo 9

Prestazioni di lavoro straordinario

1. L'orario di lavoro dei medici previdenziali è di 38 ore settimanali, di cui 4 ore destinate ad attività di aggiornamento nonché didattica e ricerca sulle materie istituzionali. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali e organizzative dell'Istituto e non può in alcun caso comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro.
2. Restano ferme le disposizioni del D.lgs. n. 66/2003 e ss.mm. e ii., a norma del quale il medico ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo non inferiore a 11 ore per il recupero delle energie psico-fisiche e la durata media dell'orario di lavoro non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore complessive, comprese le ore di lavoro straordinario.
3. In ragione del numero e della rilevanza sempre crescenti delle funzioni presidiate dall'Istituto nell'ambito del sistema del welfare nazionale e della conseguente possibile concentrazione di picchi di lavoro, la durata media dell'orario di lavoro di cui all'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2003, è calcolata con riferimento ad un arco temporale di dodici mesi, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

4. Al fine di fronteggiare situazioni eccezionali e carichi di lavoro non gestibili nell'ambito dell'orario ordinario possono essere autorizzate prestazioni di lavoro straordinario nel limite individuale inderogabile di 40 ore mensili.
5. I relativi oneri, definiti nella misura dell'1% del Fondo per la retribuzione accessoria di cui all'art. 2, comma 1, del presente contratto, sono a carico del Fondo medesimo.

Articolo 10

Incentivo alla mobilità territoriale

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera n) del CCNL 2019-2021 e dell'art. 30, comma 2, del CCNL dell'Area Funzioni centrali triennio 2016-2018, un importo non eccedente il 3% delle risorse finalizzate all'erogazione della retribuzione di risultato è destinato alla costituzione di un apposito fondo per il finanziamento della mobilità territoriale del personale dell'area medica.
2. L'incentivo alla mobilità territoriale dei medici spetta in caso di trasferimento per esigenze organizzative, in seguito a procedure d'interpello, per la copertura dei posti vacanti presso altra provincia nella quale l'interessato non risulti già residente alla data del provvedimento di trasferimento, ed a condizione che il medico prenda effettivo servizio nella sede stessa.
3. L'incentivo è prorogabile per una sola volta in caso di rinnovo dell'incarico stesso o di attribuzione di diverso incarico nella stessa località, per un periodo di tre anni.
4. L'incentivo alla mobilità territoriale dei medici viene corrisposto per la durata di tre anni nelle seguenti misure fisse annue:
 - a. € 3.300,00 per distanze superiori ai Km 400 (solo andata);
 - b. € 2.000,00 per distanze comprese tra Km 201 e Km 400 (solo andata);
 - c. € 1.000,00 per distanze comprese tra Km 50 e Km 200 (solo andata).
5. Nell'ipotesi in cui alla fine dell'anno solare vengano erogate somme inferiori rispetto al limite di cui al comma 1, le risorse non utilizzate sono ripartite secondo le seguenti modalità:
 - a. Coefficiente 140 per gli spostamenti di cui alla lettera a) del comma precedente;
 - b. Coefficiente 120 per gli spostamenti di cui alla lettera b) del comma precedente;

- c. Coefficiente 100 per gli spostamenti di cui alla lettera c) del comma precedente.
6. L'incentivo alla mobilità territoriale dei medici non può comunque superare l'ammontare complessivo di € 17.000,00 annui e spetta in proporzione al periodo di effettivo servizio prestato presso la sede di trasferimento.
7. Le risorse non utilizzate alla fine dell'anno solare sono destinate a finanziare la retribuzione di risultato dell'anno di riferimento.

Articolo 11

Trattamento economico del personale in distacco sindacale

1. In applicazione dell'art. 22 del CCNL dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2019-2021, il trattamento economico del personale in distacco sindacale si compone:
- a) dello stipendio tabellare nonché degli eventuali assegni *ad personam* o RIA in godimento;
 - b) di un elemento di garanzia della retribuzione, pari al 90%, corrispondente ad una percentuale delle voci retributive conseguite dall'interessato nell'ultimo anno solare di servizio che precede l'attivazione del distacco, corrisposte a carico del corrispondente Fondo, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi ad interim e aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di legge.
2. La quota dell'elemento retributivo di cui al comma 1, lett. b), erogata con carattere di fissità e periodicità mensile, entro il tetto dei trattamenti in godimento erogati in precedenza all'interessato, aventi le medesime caratteristiche, è individuata, ai sensi del comma 3 del predetto art. 22, nella misura del 100% del sistema indennitario precedentemente riconosciuto al medico prima dell'attivazione del distacco sindacale.
3. In caso di distacco part-time o frazionato, l'elemento di garanzia è riproporzionato in base alla corrispondente percentuale di distacco.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12 Disposizioni Finali

1. Le eventuali risorse del Fondo per la retribuzione accessoria che, a consuntivo, dopo l'erogazione dei compensi previsti dal presente contratto collettivo nazionale integrativo, risultassero non utilizzate, andranno ad aggiungersi a quelle destinate alla retribuzione di risultato. In tal caso, il relativo ammontare – ivi incluse le quote derivanti da mancato pieno raggiungimento degli obiettivi prestabiliti – sarà ripartito in misura proporzionale alle retribuzioni di risultato già corrisposte, a favore del personale che abbia realizzato la pienezza degli obiettivi prestabiliti ovvero un significativo avvicinamento agli stessi, secondo le percentuali di cui al comma 4 dell'art. 7.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti si impegnano ad avviare, entro il 1°quadrimestre del corrente anno, appositi tavoli sindacali finalizzati a confrontarsi in merito alla regolamentazione dell'attività intramoenia e/o extramoenia nonché alla individuazione di specifici progetti inerenti all'attività medico legale che, in ragione dell'impegno straordinario richiesto al personale medico dell'Istituto, possano condurre a proposte normative finalizzate ad ottenere adeguati finanziamenti.

**MISURE DELLA INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA DEL PERSONALE
DELL'AREA MEDICA**

FASCIA	POSIZIONE	IMPORTO € annui
2^ F.	COORDINATORE GENERALE	10.992,04
2^ F.	COORDINATORE CENTRALE COORDINATORE DI UOC PROVINCIALE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO REGIONALE COORDINATORE DI UOC REGIONALE COORDINATORE METROPOLITANO	9.442,60
2^ F.	COORDINATORE DI UOC PROVINCIALE	9.442,60
2^ F.	COORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SANITARIA	8.926,12
1^ F.	RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVA SEMPLICE TERRITORIALE E FUNZIONALE – PRESIDIO EX ENPALS	10.000,36
1^ F.	RESPONSABILI DI ATTIVITA' DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE	8.926,12

**MISURE DELLA INDENNITA' DI POSIZIONE VARIABILE DEL
PERSONALE DELL'AREA MEDICA**

FASCIA	POSIZIONE	IMPORTO € annui
2^ F.	COORDINATORE GENERALE	10.713,94
2^ F.	COORDINATORE CENTRALE COORDINATORE DI UOC PROVINCIALE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO REGIONALE COORDINATORE DI UOC REGIONALE COORDINATORE METROPOLITANO	6.466,04
2^ F.	COORDINATORE DI UOC PROVINCIALE	5.691,36
2^ F.	COORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SANITARIA	4.069,68
1^ F.	RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVA SEMPLICE TERRITORIALE E FUNZIONALE – PRESIDIO EX ENPALS	5.443,46
1^ F.	RESPONSABILI DI ATTIVITA' DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE	4.069,68

**MISURE DELLA INDENNITA' DI SPECIFICITA' MEDICA DEL
PERSONALE DELL'AREA MEDICA**

FASCIA	POSIZIONE	IMPORTO € annui
2^ F.	COORDINATORE GENERALE	10.329,12
2^ F.	COORDINATORE CENTRALE COORDINATORE DI UOC PROVINCIALE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO REGIONALE COORDINATORE DI UOC REGIONALE COORDINATORE METROPOLITANO	10.329,12
2^ F.	COORDINATORE DI UOC PROVINCIALE	10.329,12
2^ F.	COORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SANITARIA	7.746,84
1^ F.	RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVA SEMPLICE TERRITORIALE E FUNZIONALE – PRESIDIO EX ENPALS	10.000,00
1^ F.	RESPONSABILI DI ATTIVITA' DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE	7.746,84

**MAGGIORAZIONI PERCENTUALI PER INCARICO QUINQUENNALE DEL
PERSONALE MEDICO DI II FASCIA**

FASCIA	POSIZIONE	%
2^ F. fascia A	COORDINATORE GENERALE	35
2^ F. fascia B	COORDINATORE CENTRALE COORDINATORE DI UOC PROVINCIALE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO REGIONALE COORDINATORE DI UOC REGIONALE COORDINATORE METROPOLITANO	22
2^ F. fascia D	COORDINATORE DI UOC PROVINCIALE	12